

verno a presentare al Parlamento un progetto di legge, concernente la modificazione della legge sugli uffici di conciliazione, conforme ai mutati bisogni. — Il relativo progetto di legge, dopo lunghe discussioni alla Camera dei Deputati e dei Signori, fu sanzionato nel Febbraio 1907*) e la nuova legge entrò in vigore il 5 *Giugno* 1907. — Grazie alle disposizioni della nuova legge, l'istituzione degli uffici comunali di conciliazione è ormai atta a recare sensibili cambiamenti nell'odierna vita giudiziaria, a massimo beneficio in ispecie della popolazione dei Comuni rurali. — La sfera d'attribuzioni degli uffici di conciliazione non comprende solo le controversie d'indole civile, ma è anche estesa alla riconciliazione in oggetti di *lesion d'onore*. — In quanto alle transazioni, riguardo a liti su pretese civili, le attribuzioni non sono ristrette, come nella legge del 1869, a liti fino ad un dato importo, bensì le conciliazioni sono efficaci: a) relativamente a crediti in danaro e pretese su cose mobili; b) in controversie relative alla determinazione od alla rettifica di confini di beni immobili o di servitù d'abitazione; d) in controversie di possesso.

Non vi esistono, in cause civili, mezzi per costringere le parti a presentarsi all'ufficio di conciliazione; vi sono però previste delle multe d'ordine, se le parti non rendano avvertito l'ufficio a tempo o ne tralascino la notifica affatto, ch'esse non sono disposte ad intervenire alla pertrattazione. — Le convenzioni concluse avanti questi uffici, hanno l'efficacia di convenzioni giudiziali. — L'organizzazione poi non è affatto burocratica; i componenti sono abitanti dello stesso Comune, quindi l'ufficio è composto di persone che sono a cognizione delle condizioni locali e personali e possono ispirare confidenza alle parti.

Alle pertrattazioni le parti devono intervenire personalmente. — Le spese di lite poi subiranno un sensibile ribasso, giacchè i protocolli, le istanze e le insinuazioni sono esenti da bollo.

È quindi evidente: che questa istituzione dovrà apportare benefiche conseguenze, giacchè le transazioni e le riconciliazioni dinanzi l'ufficio di conciliazione avranno di certo un miglior effetto che qualsiasi sentenza, anche se giuridicamente giusta ed equa. — Con la sentenza del giudice le parti litiganti ottengono ciò che loro spetta per diritto, ma la parte perdente conserva contro la parte avversaria sempre un astio, che spesso si trasmette di generazione in generazione. — Invece, se i fiduciarî del Comune riusciranno a comporre una lite, le parti si allontaneranno riconciliate.

La Giunta provinciale *del Friuli*, tosto che fu emanata la legge sopra citata, elaborò in base alla stessa, un corrispondente progetto di legge, che fu accolto nella seduta del 16 febbraio 1910 dalla Dieta Provinciale,

*) V. Legge 17 Febbrajo 1907 B. L. I. Nr. 59.